Codice A1906A

D.D. 12 aprile 2021, n. 141

R.D. 1443/1927. Istanza della Società CRESTA MINERALS ITALY S.r.l. di conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Val Toppa" per minerali di oro, argento e associati. Comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione, Piedimulera e Valstrona (VB). Codice P0051O.



ATTO DD 141/A1906A/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927. Istanza della Società CRESTA MINERALS ITALY S.r.l. di conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Val Toppa" per minerali di oro, argento e associati. Comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione, Piedimulera e Valstrona (VB). Codice P0051O.

Visto:

l'istanza ai sensi del R.D. 1443/1927 in data 5 giugno 2020, protocollata al n. 6185/A1906A, con la quale il rappresentante legale della Società CRESTA MINERALS ITALY S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I n. 7, CAP 10122, ha chiesto il conferimento del permesso di ricerca denominato "Val Toppa" per minerali di oro, argento e metalli associati, esteso su di un'area di 1968 ettari nel territorio dei comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione, Piedimulera e Valstrona, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

la nota prot. n. 6995/A1906A del 29 giugno 2020 con la quale è stato sospeso il procedimento in attesa dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di ricerca di competenza statale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;

la nota prot. n. 10798/1906A del 9 ottobre 2020 di riavvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 conseguente all'acquisizione della nota del MATTM con prot.n. 9940/A1906A del 25 agosto 2020, con la quale il progetto di ricerca denominato "Val Toppa" è stato escluso dal campo di applicazione della VIA;

esaminata la documentazione allegata all'istanza, in particolare il programma dei lavori di ricerca consistente in:

• raccolta, acquisizione digitale e interpretazione dei dati storici disponibili negli archivi statali e regionali;

- esecuzione di una ricognizione della superficie terrestre dell'area inclusa la mappatura geologica e il campionamento di frammenti di rocce affioranti;
- acquisizione di immagini satellitari e fotografia aerea ad alta definizione per l'interpretazione geologica e strutturale;
- esecuzione di un rilievo geofisico aereo, incluso l'aeromagnetismo, a supporto dell'interpretazione geologica e della definizione di strutture che controllano la mineralizzazione dell'oro.

preso atto che:

la domanda della Società CRESTA MINERALS ITALY S.r.l., il programma di ricerca e il piano topografico, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono stati pubblicati all'Albo Pretorio telematico dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19 novembre 2020;

in data 5 febbraio 2021 si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994, convocata in modalità semplificata asincrona, nella quale non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

con nota n. 2206/A1906A del 19 febbraio 2021 è stato inviato un sollecito alle Amministrazioni comunali di Pieve Vergonte e Valstrona per l'acquisizione del referto di pubblicazione;

in data 22 febbraio 2021, prot.n. 2245/A1906A, è pervenuto il referto di pubblicazione del comune di Pieve Vergonte e in data 10 marzo 2021, prot.n. 2822/A1906A è pervenuto il referto di pubblicazione del comune di Valstrona in esito al sollecito del 19 febbraio;

a seguito della pubblicazione della domanda e degli allegati agli albi pretori on line dei comuni interessati non sono pervenute osservazioni o opposizioni al progetto;

tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di conferimento del permesso di ricerca per minerali di oro, argento e metalli associati denominato "Val Toppa" per 2 anni, con le seguenti specifiche condizioni:

- considerato che l'art. 7 del R.D. 1443/1927 stabilisce il pagamento del diritto proporzionale alla superficie con cadenza annuale anticipata, il permesso viene conferito per anni 2 (due), a condizione che la sopra citata Società effettui il pagamento dovuto per il primo anno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente determinazione dirigenziale. Alla scadenza della prima annualità, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento dovuto per l'anno successivo;
- al fine di conoscere l'andamento dei lavori di ricerca la Società è tenuta annualmente a inviare al Settore Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la

coltivazione delle miniere";

- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale":
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione":
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020:

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

- 1. di conferire alla Società CRESTA MINERALS ITALY S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I n. 7, CAP 10122, il permesso di ricerca per minerali di oro, argento e metalli associati denominato "Val Toppa", esteso su di un'area di 1968 ettari situata nel territorio dei comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione, Piedimulera e Valstrona, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il permesso viene conferito per anni 2 (due), a condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 4, lettera a) entro 30 giorni dalla data di notifica della presente determinazione per il primo anno. Il conferimento del permesso decorre dalla data di tale pagamento. Alla scadenza della prima annualità, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l' anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 4, lettera a). La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.
- 2. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1968 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:10.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati da una sigla progressiva da 1 a 16 ed hanno le seguenti coordinate (UTM WGS84 Z32N):

vertice: coordinate: 1 Est 442545 Nord 5090060

2 Est 442520 Nord 5088606

3 Est 442030 Nord 5088632

4 Est 441626 Nord 5089143

5 Est 440972 Nord 5089439

6 Est 440967 Nord 5090381

7 Est 440909 Nord 5091296

8 Est 440772 Nord 5091806

9 Est 441004 Nord 5092385

10 Est 440681 Nord 5093500

11 Est 439808 Nord 5094013

12 Est 440730 Nord 5095300

13 Est 441590 Nord 5096125

14 Est 442635 Nord 5095770

15 Est 443115 Nord 5095210

16 Est 445050 Nord 5093320

- 3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda.
- 4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
- a) corrispondere ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 7812,96 (settemilaottocentododici/96) euro, mediante versamento con l'applicativo PiemontePay.
- Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno (7812,96 €), dovrà essere versato entro la scadenzadell'anno stesso.
- I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/406) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2022;
- b) inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- c) fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- d) provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza

del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse.

Qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto il proponente è tenuto a richiedere all'Autorità competente l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006.

La presente determinazione sarà inviata alla Società richiedente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

> IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere) Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Piano_topografico.pdf 1.

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

